



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. ISTAT
COM 42011

DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 29-06-20

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 21:00, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione della presente seduta si é riunito in Castelleone di Suasa il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MANFREDI CARLO	P	LORENZETTI LORETTA	P
PERSI MAURO	P	MANONI SANDRO	P
TENTI MELISSA	P	GUERRA DOMENICO	P
TODERI ERMINIO	P	BIAGETTI GIOVANNI	P
LUZIETTI CONSUELO	P	FRANCESCHETTI FABRIZIO	P
MANDOLINI ENRICO	P		


Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. [0] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TODERI ERMINIO
LUZIETTI CONSUELO
FRANCESCHETTI FABRIZIO

Risulta inoltre assente/presente l'Assessore "ESTERNO":



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL SINDACO - PRESIDENTE

Illustra unitariamente la presente proposta di delibera n. 5/20, concernente il Regolamento TARI 2020 e le relative tariffe, oggetto della successiva proposta n. 6/2020, entrambe già illustrate ai Sigg.ri Consiglieri nella riunione istituzionale dello scorso 23 giugno; rileva, in particolare, che la Tari "sta subendo una profonda trasformazione" anche per effetto dei reiterati provvedimenti emanati in materia da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente); anche in questo caso, l'amministrazione ha deciso di mantenere le tariffe invariate, riservandosi di approvare, entro il 31 dicembre 2020, il piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il 2020, ripartendo in tre anni (decorrenti dal 2021) l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per il 2019; oltre alle detrazioni/riduzioni già disposte per i pregressi esercizi (per un importo pari a 9.000 euro), si è disposto un ulteriore beneficio solo per il 2020 (quantificato in 13.000 euro, sempre a carico del Bilancio), ovvero la l'esenzione diretta (in assenza di autocertificazione) della Tari per il periodo 1° Marzo 2020 - 31 Agosto 2020 per tutte le utenze non domestiche, che si traduce in "un premio" per le attività che hanno garantito i servizi ed in "un aiuto" per quelle che hanno subito i provvedimenti di chiusura necessitata; si è inoltre disposto il generalizzato differimento della prima rata Tari dal 16/6 al 16/9/2020 dettato "dal buon senso", al fine anche di evitare assembramenti e code agli sportelli per il pagamento.

Segue la discussione in merito al presente provvedimento, alla quale intervengono i Sigg.ri Consiglieri astanti nell'ordine seguente:


Sig. Cons. GUERRA: ricorda di aver fatto già presente, nel corso della riunione istituzionale dello scorso 23 giugno, che, in caso di "mancanza di liquidità" l'Amministrazione avrebbe potuto posticipare il versamento della prima rata TARI " a metà luglio" (anziché a settembre); la risposta è stata che non sussistevano problemi di liquidità e che si preferiva evitare assembramenti e code agli sportelli; si trattava di una mera proposta dettata dalla constatazione che "vi sono cittadini, che non hanno subito danni dal Covid"; fa notare che nella Delibera giunta (n. 11/2020) l'esenzione era circoscritta solo alle utenze tari non domestiche sospese per emergenza covid-19; si augura, pertanto, che la versione definitiva sia quella contenuta nella proposta di delibera consiliare; quanto alla doverosa esenzione dei servizi scolastici (mensa e trasporto), similmente a quanto disposto dalla quasi generalità dei Comuni, ritiene che il mancato gettito sia più compensato dai cospicui contributi statali già erogati ed in corso di trasferimento.

Sig. Cons. BIAGETTI: premette che la sua osservazione esula dall'o.d.g. in trattazione; fa riferimento alla volontà, palesata dal Sindaco, di evitare assembramenti e code agli sportelli postali; ricorda che, nel corso del suo mandato quale Sindaco del Comune di Castelleone di Suasa, ogniqualvolta si manifestavano disfunzioni del servizio postale locale o, addirittura, si paventava la chiusura della filiale, era sua abitudine inviare formali lettere di protesta alla Direzione Generale, che hanno sempre sortito l'effetto desiderato; chiede, dunque, al Sindaco, quali provvedimenti abbia intrapreso nel caso in esame.

SINDACO-PRESIDENTE: replica di aver raggiunto telefonicamente il Direttore Provinciale di Poste Italiane, il quale ha ammesso di "essere in forte difficoltà con la gestione del personale", dimezzato dai congedi straordinari disposti dai provvedimenti Covid.

Sig. Cons. BIAGETTI: ringrazia il Sindaco per la risposta, pur invitando l'Amministrazione a "formalizzare" un documento scritto da inviare a Poste Italiane.

SINDACO-PRESIDENTE: riferisce di essere già intervenuto, con buon esito, presso il Prefetto anche nel caso della "chiusura totale" dello sportello bancario di Castelleone, essendo la salvaguardia dei servizi ai cittadini l'interesse primario perseguito dall'Amministrazione.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Sig. Cons. PERSI: conferma di aver assistito al colloquio telefonico del Sindaco con il Direttore Provinciale di Poste Italiane e confida che, anche a seguito delle rimostranze elevate, "si ritorni presto alla normalità".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari),** e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06-09-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, contenente anche il Regolamento della Componente TARI, pubblicata sul portale del federalismo in data 09-09-2014, che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa come sopra riportata;

VISTE le deliberazioni di consiglio comunale:

- n. 6 del 14-04-2016, pubblicata sul portale del federalismo in data 02-05-2016,
- n. 5 del 30-01-2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 13-02-2017,
- n. 4 del 05-02-2018, pubblicata sul portale del federalismo in data 19-02-2018,

con le quali sono state, tra l'altro, approvate disposizioni regolamentari integrative;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo scopo di aggiornare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo le modifiche al testo originario;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: **«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;**

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.** VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili"**, il quale prevede, tra l'altro :

- **COMMA 5. I COMUNI POSSONO, IN DEROGA** all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ADOTTATE PER L'ANNO 2019, ANCHE PER L'ANNO 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale **"Gli enti locali deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.** Dette deliberazioni, anche se approvate



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale **"IL TERMINE PER DELIBERARE** le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, **E PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI,** è stabilito **ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. I regolamenti,** anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2),** il quale prevede, **per l'esercizio 2020, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **È DIFFERITO AL 31 LUGLIO 2020;**

VISTO il parere favorevole N. 4 del 28.05.2020, reso dal Revisore dei Conti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: n. 11


Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. =

Astenuti n. 3 (Sigg.ri Cons. Guerra, Biagetti, Franceschetti)

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2020.
- 3) **DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza coronavirus,** le seguenti scadenze di versamento della TARI:
 - 1^ rata versamento ACCONTO entro il 16-09-2020
 - 2^ rata versamento SALDO CON CONGUAGLIO entro 16-12-2020.
- 4) **DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020, l'Esenzione Temporanea dalla TARI per il periodo dal 1 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (mesi 6) per tutte le UTENZE NON DOMESTICHE,** in quanto utenze maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali coronavirus,



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

con imputazione della somma previsionale di € 13.000,00 a carico delle altre risorse di bilancio, da ricomprendere nelle Agevolazioni di cui all'Art. 23. "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" dell'allegato Regolamento.


- 5) **DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo** sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 28 ottobre 2020**; per tale finalità tali atti saranno inseriti **entro il termine del 14 ottobre 2020**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 6) **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, a seguito di votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

voti favorevoli: n. 8

voti contrari: n. =

astenuti: n. 3 (Sigg.ri Cons. Guerra, Biagetti, Franceschetti).



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE, ALTRESÌ, LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 01-06-2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GUERRA LUCIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 01-06-2020

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to SEBASTIANELLI MARINELLA



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MANFREDI CARLO

Il Segretario

F.to SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

Il Consigliere Anziano

F.to PERSI MAURO

E' copia conforme all'originale.

li,

Il Segretario Comunale

SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

li, 13-07-20

Il Segretario

F.to SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 29-06-20 e viene trasmessa all'Ufficio per gli adempimenti di competenza

Il Segretario

F.to
